FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011
Linee guida Regione Lombardia 20 settembre 2012

Perché siamo qui?



Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Legge 7 Luglio 2009, n. 88

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)" (*S.O.G.U. n. 161 del 14.7.2009*)

Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n° 106

(S.O.G.U. n. 142 del 5.8.2009) in vigore dal 20 agosto 2009

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

Principali riferimenti legislativi

DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008
Entra in vigore il 15 maggio 2008

CONFERENZA STATO REGIONI

accordo del 21/12/2011, repertorio atti 221 (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)
Gazzetta Ufficiale n. 8 del **11 gennaio 2012**
Entra in vigore il **26 gennaio 2012**

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano 25 luglio 2012

Circolare della Regione Lombardia 17 settembre 2012 - n. 7

D.G. Sanità Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 20 settembre 2012 - Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 20 settembre 2012

CHE COSA PREVEDE L'ACCORDO STATO – REGIONI?

Per Macrosettore ATECO 8 Istruzione:

- **4 ore** Formazione Generale (non soggetta ad aggiornamento)
- **8 ore** di Formazione Specifica (soggetta ad aggiornamento di 6 ore nel quinquennio successivo)

TOTALE: 12 ORE → RISCHIO MEDIO

(docenti e assistenti tecnico-pratici)

NOI EFFETTUEREMO:

- **4 ore** Formazione Generale (non soggetta ad aggiornamento)
- **4 ore** di Formazione Specifica (soggetta ad aggiornamento di 10 ore nel quinquennio successivo se il lavoratore permane in Istituto)

TOTALE 8 ORE → RISCHIO BASSO

(Docenti teorici, collaboratori scolastici, amministrativi)

Esempio di equiparazione delle figure scolastiche

FIGURA AZIENDALE	DEFINIZIONE GENERALE	FIGURA SCOLASTICA
datore di lavoro	persona che, in seno all'azienda, organizza la sua specifica attività e dirige l'attività dei lavoratori dipendenti, personalmente o in collaborazione con dirigenti e preposti	-dirigente scolastico
dirigente *art. 4 comma 4 (lettera b, c) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 D.Lgs 626/94*	persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale dell'azienda o dello stabilimento o di settori di essa, rappresentante l'alter-ego del datore di lavoro; in generale si tratta di persona posta, per attitudini e capacità tecnico-amministrative, ai vertici dell'azienda, con compiti e poteri d'attivazione dei programmi produttivi dell'azienda stessa	-Collaboratore del preside -responsabile di plesso/sede -responsabile di reparto -responsabile di laboratorio -responsabile dell'ufficio tecnico -altro (in relazione all'organizzazione della scuola)
preposto *art. 4 comma 5 (lettera b, d, e, h, l, n, q) D.Lgs 626/94*	persona che si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno all'azienda, tale cioè da porla in condizioni di sovrintendere alle attività lavorative di altri lavoratori, soggetti ai suoi ordini; può essere quindi persona che, in una formazione aziendale per quanto piccola di lavoratori, esplica la mansione di capo-squadra, fuori dall'immediata direzione di altra persona a lui sovrastante	-personale docente (*) -Coordinatore incaricati ps -Coordinatore squadra antincendio -Coordinatore manutenzione -altro (in relazione all'organizzazione della scuola)
lavoratore	persona che, fuori dal proprio domicilio, presta lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione	-personale docente e non docente (ata) -studenti (**)

* *Nei confronti degli studenti*
** *Solo quando operano nei laboratori (DM 382/98, art. 1, comma 2)*

Figura professionale	Qualifica D.Lgs.81/2008	Grado di rischio
Vicario	Dirigente	Basso
Collaboratore del dirigente Scolastico (o 2° collaboratore)	Dirigente	Basso
Responsabile di plesso	Dirigente	Basso
Docente teorico (anche esperto esterno)	Lavoratore	Basso
Docente tecnico pratici (ITP)	Preposto	**Medio**
Assistente tecnico pratico (ATP-ATA)	Lavoratore	**Medio**
Collaboratore scolastico (ATA - ausiliario)	Lavoratore	Basso
Assistente amministrativo (ATA – personale segreteria)	Lavoratore	Basso
DSGA	Dirigente	Basso
Assistente educatore (personale esterno cooperative)	Lavoratore	Basso

FORMAZIONE IN SERVIZIO

- Interventi su temi della sicurezza effettuati dal RSPP nei Collegi Docenti
- Prove di evacuazione (sono sempre precedute da attività preliminari)
- Rilevazione annuale dei rischi da parte di gruppi di lavoratori.

FORMAZIONE ALUNNI

Temi di sicurezza inseriti nei programmi didattici:

<u>Sc. dell'Infanzia</u>:

attività finalizzate alla conoscenza delle procedure di evacuazione ed alle principali emergenze: Terremoto, Incendio.

FORMAZIONE ALUNNI

Sc. Primaria:

- Attività di conoscenza del rischio e riconoscimento negli ambienti scolastici; analisi degli infortuni, ricerca delle cause e conoscenza di buone prassi anti-infortunistiche in ed. scientifica.
- Interventi da parte della Protezione Civile della Città di Bergamo:
  - Struttura, funzione ed interventi della Protezione Civile
  - Distribuzione ed illustrazione della pubblicazione **"Mario il Volontario" e altri documenti informativi**
  - **Esperienze pratiche**

FORMAZIONE ALUNNI

Sc. Sec. di 1° grado: intervento sulle classi 3°:

Intervento da parte della Protezione Civile della Città di Bergamo:

- Struttura, funzione ed interventi della Protezione Civile
- Distribuzione ed illustrazione della pubblicazione **“Mario il Volontario” e altri documenti informativi**
- **Esperienze pratiche**: visita ai mezzi operativi, utilizzo degli estintori, utilizzo degli idranti e di altri dispositivi di emergenza.

FORMAZIONE FUTURA

- **La sicurezza sul lavoro nelle scuole: un approccio globale**
- In questi anni l' Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro (EU-OSHA) ha prodotto molti documenti per favorire l'inserimento dell' educazione alla sicurezza lavorativa nei **percorsi formativi scolastici** europei, ad esempio con riferimento alle strategie di formazione per insegnanti

Approccio sistemico all'SSL e all'istruzione

Si sottolinea che per far sì che i giovani abbiano le **competenze**, le **conoscenze** e gli **atteggiamenti giusti** per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro, “l'educazione al rischio dovrebbe rientrare nei programmi di insegnamento fin dalla scuola materna”.

"Whole - School Approach"

Un approccio sistemico alla SSL integra infatti "**l'educazione al rischio e la gestione della sicurezza e della salute nella scuola** in tutte le sue attività e modalità di funzionamento e le rende **parte della vita scolastica.** Inoltre, coinvolge attivamente personale e alunni nella gestione della sicurezza nella scuola, migliorando la loro educazione al rischio e il loro contesto di apprendimento".

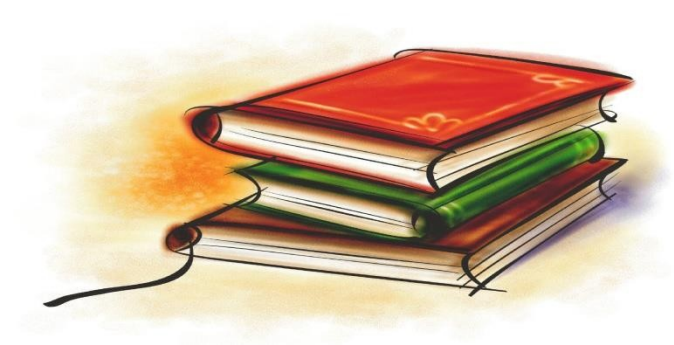
Bilbao 29 maggio 2013

DI CHE COSA PARLEREMO OGGI?

La formazione GENERALE non deve essere di durata inferiore alle 4 ore complessive e deve essere dedicata alla presentazione di concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

CONTENUTI:

- ❑ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
- ❑ Organizzazione della prevenzione aziendale
- ❑ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- ❑ Organi di vigilanza, controllo e assistenza



QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ? (Art.37 D.Lgs.81/2008)

- assunzione
- trasferimento o cambio di mansione
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

INOLTRE

Deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi

DAL 2013:

SCHEDA FORMATIVA DEL DIPENDENTE

D.Lgs 81/2008 Art. 37

Ogni anno verranno registrati:

- **Elenco dei corsi frequentati**
- **Durata**
- **Ente formatore**



Obiettivo della formazione alla salute e sicurezza del lavoratore:

comprendere che la sicurezza deriva da un processo

<u>condiviso</u> dove ognuno deve fare la propria parte





Pensare e agire insieme per la nostra sicurezza

Diventare attori della sicurezza

Sicurezza:

Situazione in cui i **rischi sono stati eliminati o ridotti al minimo possibile** per quanto permesso dallo stato dell'arte delle conoscenze tecniche e dall'applicazione delle migliori tecnologie, compatibilmente con le necessità delle attività da svolgere

Salute:

stato di completo benessere fisico mentale e sociale,
non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

L’evoluzione della normativa sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

- **Articolo 2087:Tutela delle condizioni di lavoro**
- “**L’imprenditore è tenuto ad adottare** nell’esercizio dell’impresa **le misure** che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica **sono necessarie a tutelare l ’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”**

- La giurisprudenza indica che **l’articolo 2087 e’ una norma fondamentale di carattere generale**, cardine di tutto il sistema, che impone una **verifica continua dell’organizzazione del lavoro** e **l’aggiornamento costante delle misure adottate o da adottare.**

Giurisprudenza sull'art. 2087

- La Cassazione è costantemente orientata nel ritenere che la sicurezza non può essere subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva: **la tutela dell'integrità fisica del lavoratore (art. 32** Cost. e art. 2087 c.c.) **non tollera alcun condizionamento Economico**
- "L'art. 2087, per le sue caratteristiche di **norma aperta,** vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione, sussidiaria rispetto a quest'ultima, di adeguamento di essa al caso concreto" Cass. sent. 20 aprile 1998 n. 4012

Pericolo:

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Pericolo e rischio non sono sinonimi e si tratta di concetti **profondamente differenti**

Alcuni esempi di pericoli:

- ponteggio
- impianto elettrico
- sostanza chimica
- fiamma libera
- assenza di formazione
- attrezzatura di lavoro inadeguata
- macchine in genere
- condizioni di lavoro inopportune
- assenza di cartelli di segnalazione

PERICOLO

Possiamo dire che per pericolo intendiamo “una potenziale sorgente di danno (lesione fisica, psicofisica) per la salute del lavoratore.

Il pericolo quindi non produce automaticamente un danno, ma potrebbe produrlo. E’ quindi condizione necessaria al verificarsi di un danno.

Danno:

- Qualunque **conseguenza negativa** derivante dal verificarsi dell'evento
- **Lesione fisica** o **danno alla salute**
- **Gravità** delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo

Rischio:

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di **danno** nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Un errore comune è confondere il rischio con la probabilità. Il rischio <u>non è la probabilità</u> che un evento dannoso si verifichi.

Rischio

- **Insieme della possibilità di un evento** e delle sue **conseguenze** sugli obiettivi.
- Combinazione della **probabilità** di accadimento di un danno e della **gravità** di quel danno: probabilità che sia raggiunto il **livello potenziale di danno**.

- Il rischio è un **concetto probabilistico**, è la **probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone**.

La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.

Riduzione del Rischio

Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a:

- **Rischio tollerabile**: rischio **accettato** in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.
- **Rischio residuo**: Rischio **rimanente** a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili e solitamente viene assicurato.

NON ESISTE IL RISCHIO ZERO

Azioni di riduzione del rischio (fattore K)

Prevenzione

Agisce riducendo la probabilità di accadimento

Protezione

Agisce riducendo la gravità del danno

R = P x D / Fattore K

Scala della Probabilità P

- **Valore Livello 1 - Improbabile**
- Non sono noti eventi già verificatisi;
- L'evento può manifestarsi solo nell'eventuale concomitanza di più eventi poco probabili;
- Il verificarsi dell'evento provocherebbe incredulità.
- **Valore Livello 2 - Poco probabile**
- L'evento si può manifestare solo in circostanze sfortunate;
- Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa.
- **Valore Livello 3 - Probabile**
- È noto qualche episodio già accaduto;
- L'evento si può ragionevolmente manifestare anche se in modo non automatico o diretto;
- Il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa o una sorpresa moderata.
- **Valore Livello 4 - Altamente probabile**
- Si sono già manifestati eventi analoghi;
- Il verificarsi dell'evento non susciterebbe alcuna sorpresa.

Scala della Gravità del Danno D

- **Valore Livello** 1 - **LIEVE**

  Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
- **Valore Livello** 2 - **MEDIO**

  Infortunio o episodio di esposizione con inabilità reversibile.
- **Valore Livello** 3 - **GRAVE**

  Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale irreversibile.
- **Valore Livello** 4 - **GRAVISSIMO**

  Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Magnitudo del Rischio R

Valore

- **Livello** R = 1 ⇨ Rischio **molto basso**
- **Livello** R = 2-3 ⇨ Rischio **basso**
- **Livello** R = 4 ⇨ Rischio **medio**
- **Livello** R = 5-8 ⇨ Rischio **elevato**
- **Livello** R = >8 ⇨ Rischio **molto elevato**

DANNO

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

PROBABILITA'

Un errore tipico ricorrente: “Il rischio incendio è trascurabile”

- Avendo definito il rischio come R = P x D anche se la probabilità di un evento è bassa, il rischio può essere alto:

basta che sia **molto alto il danno potenziale** che può produrre.

Nel caso di incendio D (danno) può essere enormemente grande poiché può giungere alla perdita di vite umane (D = infinito)

Un numero molto piccolo, moltiplicato per un numero enormemente grande, dà un numero grande

D = 1’000’000, P = 0,0001 R = 100

Tipologia dei rischi in DVR:

- **RISCHIO STRUTTURALE**
- **RISCHIO DA FATTORE TECNOLOGICO**
- **RISCHIO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE**
- **RISCHIO PSICOLOGICO**
- **RISCHIO DA SECURITY**

ESEMPIO DI VALUTAZIONE DI UN RISCHIO STRUTTURALE
Scale interne

Fattore di rischio	PxD=R Magnitudo	Misure di riduzione del rischio e tempistica	Soggetti riduz. Rischio	Misure di rimozione del rischio e tempistica	Soggetti rimoz. Rischio
Il lato aperto verso il vuoto della scala verso il settore nord presenta un **parapetto di altezza inferiore ad 1 m** (via di fuga cl.3°)	**2x4=8 Rischio molto elevato K = 0.8 R.E. = 6.4**	Effettuare quotidianamente l'entrata e l'uscita degli alunni in file ordinate.	Insegnanti	Alzare il parapetto ad almeno 1.10 m entro settembre 2012.	EELL

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COME PROCESSO CICLICO E PARTECIPATO

Il coinvolgimento di tutti i lavoratori risulta indispensabile per:

- Identificare i pericoli
- Identificare i lavoratori esposti e le modalità di esposizione
- Definire le misure di prevenzione e protezione
- Verificare l'efficacia ed efficienza delle misure adottate

Relazione tecnica di valutazione dei rischi (VR)

Resoconto del processo di valutazione del rischio redatto da personale qualificato (Datore di Lavoro e RSPP)

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Assunzione in ambito aziendale delle risultanze del processo di valutazione e che documenta le misure assunte dall'azienda per eliminare/ridurre/controllare il rischio e le azioni di miglioramento programmate.



Prevenzione:

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per **evitare o diminuire i rischi professionali** nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

- L'**informazione**, la **formazione** e l'**addestramento** dei lavoratori;
- La **progettazione**, **costruzione e corretto utilizzo di** ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- **L'evitare situazioni di pericolo** che possano determinare un danno probabile (rischio);
- **L'adozione di comportamenti** e procedure operative adeguate.

INFORMAZIONE (Art. 36 D.Lgs.81/2008)

Trasferimento "mirato" a tutti i soggetti interessati di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche, tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie.

FORMAZIONE (Art. 37 D.Lgs.81/2008)

L'adozione da parte dei soggetti interessati di competenze cognitive, operative e comportamentali tali da indurre nuove modalità di "pensare ed agire in termini di sicurezza", modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali

e

adottando modalità di lavoro che mettano in pratica le regole ed i principi della salute, sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di riconoscere i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati, nonché di saper prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze.

Protezione:

• **Difesa** contro ciò che potrebbe recare danno.

• **Elemento che si interpone** tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.

•La **protezione attiva** è quella che gli stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (D.P.I.: caschi, scarpe, guanti,altro).

•La **protezione passiva** interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio, porta tagliafuoco, pareti R.E.I.)

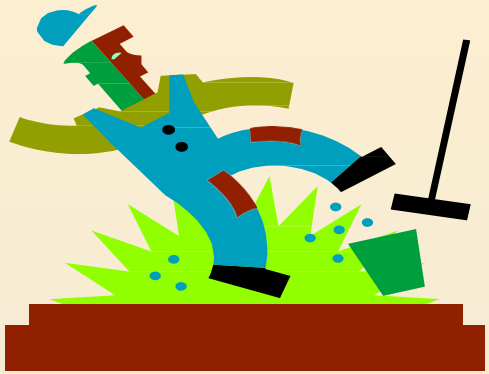
Misure generali di tutela

Il legislatore nell'art. 15 elenca le **misure generali di tutela <u>nell'ordine di priorità</u>** con cui devono essere applicate:

- **Valutazione** di tutti i rischi
- **Programmazione** della prevenzione
- **Rispetto** dei principi ergonomici
- **Eliminazione** dei rischi
- **Riduzione al minimo** dei rischi non eliminabili
- **Riduzione** dei rischi **alla fonte**
- **Sostituzione** di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno
- **Limitazione** del numero dei lavoratori esposti
- **Utilizzo limitato** di agenti chimici, fisici e biologici
- **Misure di protezione collettiva**
- **Misure di protezione individuale**
- **Controllo sanitario**
- **Informazione e formazione**
- **Istruzioni**
- **Partecipazione**
- **Consultazione**
- **Programmazione** delle misure
- **Codici di condotta**
- **Buone prassi**
- **Misure di emergenza**
- **Segnaletica**
- **Manutenzione** regolare



NOMENCLATURA



QUASI INCIDENTE (NEAR-MISS)
Qualsiasi evento che in circostanze avverse potrebbe determinare un incidente e/o un infortunio.



INCIDENTE
Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che altera il normale andamento dell'attività lavorativa e determina danni materiali ad impianti ed attrezzature.

INFORTUNIO
Viene definito (nel DPR 1124) come un:
"Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata una inabilità permanente assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta".



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Datore di lavoro (DS)

Ha la responsabilità dell'organizzazione della unità produttiva ed esercita i poteri decisionali e di spesa

Dirigente (DSGA, VICARIO, COLL. del DS)

Attua le direttive del datore di lavoro organizzando 'attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto

sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Lavoratore

svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro

Addetti emergenza :

incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,di primo soccorso.

Medico competente (MC)

collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D. Lgs. 81 / 08

Servizio prevenzione e Protezione

Responsabile (RSPP):persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetti (ASPP): persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa che integrano il SPP

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

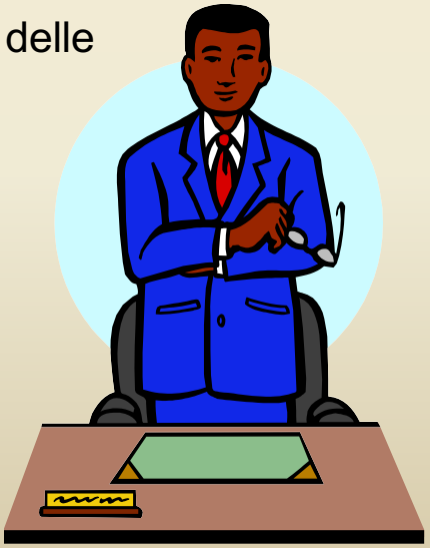
ORGANI CONTROLLO ESTERNI

DATORE DI LAVORO

DESIGNA RSPP, addetti antincendio, primo soccorso

OBBLIGHI

- **AFFIDA** i compiti tendo conto delle capacità
- **FORNISCE** ai lavoratori i necessari DPI
- **INFORMA, FORMA e ADDESTRA** i lavoratori e i RLS
- **CONSENTE** ai lavoratori, mediante i RLS, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza
- **COMUNICA all'INAIL** ogni anno i nominativi degli RLS
- **ELABORA** documento valutazione rischi
- **CONVOCA** riunione periodica in attività con più di 15 dipendenti
- **NOMINA** il Medico Competente
- **VERIFICA** se i lavoratori che sono adibiti a mansioni hanno o meno una specifica prescrizione di idoneità.



SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

COMPITI

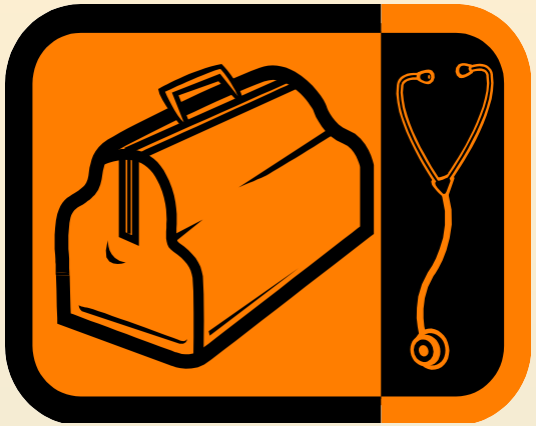
D. Lgs. 81/08 Artt. 31-33

- **INDIVIDUA e VALUTA** i fattori di rischio
- **ELABORA** le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo
- **PROPONE** programmi di formazione dei lavoratori
- **PARTECIPA** alle consultazioni e alla riunione periodica art. 35
- **ELABORA** le procedure di sicurezza
- **FORNISCE** le informazioni ai lavoratori



MEDICO COMPETENTE

Laureato con specializzazione in medicina del lavoro (o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o igiene e medicina preventiva)
Effettua la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a rischio.



SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- **INFORMA** i lavoratori sull'esito della visita medica
- **RICEVE** dal Datore di lavoro le informazioni sui processi produttivi e i relativi rischi
- **INFORMA gli RLS** dei risultati degli accertamenti effettuati in forma anonima e collettiva
- **ISTITUISCE** le cartelle sanitarie dei lavoratori
- **PARTECIPA** alla riunione periodica
- **ESPRIME** giudizi di idoneità (Contro tale giudizio il lavoratore può ricorrere entro 30 gg.)
- **VISITA** gli ambienti di lavoro
- **EFFETTUA** le visite mediche sui lavoratori (preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, per cambio di mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro)

LAVORATORI

OBBLIGHI DOVERI → **SANZIONI PENALI**

(ARRESTO / AMMENDA)

D. Lgs. 81/08 Art. 20



- **OSSERVANO** le disposizioni e istruzioni ricevute
- **NON RIMUOVONO o MODIFICANO** i dispositivi di sicurezza
- **SEGNALANO** al Datore di lavoro situazioni di pericolo
- **UTILIZZANO** in maniera corretta attrezzature, ecc.
- **UTILIZZANO** in modo appropriato i DPI
- **NON COMPIONO** operazioni non di loro competenza
- **SI SOTTOPONGONO** ai programmi di formazione e addestramento ed ai controlli sanitari
- **CONTRIBUISCONO** agli adempimenti degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza

LAVORATORI

DIRITTI

- **CONTRIBUISCONO** insieme al Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti agli adempimenti riguardanti la sicurezza
- **Sono FORMATI e INFORMATI** sui rischi dell'attività lavorativa svolta
- **ELEGGONO il RLS**
- Lasciano il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato …



Articolo 20 D. Lgs. N. 81/2008. Obblighi dei lavoratori

1.Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a)contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

e)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

g)non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

Codice penale (R.D. 19/10/30 n. 1398)

Art. 27 Costituzione "La responsabilità penale è personale"

- Reati distinti in contravvenzione e delitto (reato contravvenzionale e delittuoso)
- Contravvenzione è punita con l'arresto o l'ammenda
- Delitto punito con reclusione o multa

I reati previsti dal D. Lgs. 81/2008 sono di tipo contravvenzionale e quindi puniti con arresto o ammenda.

Art. 437c.p.: Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche

«Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, **ovvero li rimuove o li danneggia**, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni»

“Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni ”

Giurisprudenza sull'art. 437

Riguardo al **dolo** richiesto da questa norma,
"è sufficiente la **consapevolezza e accettazione del pericolo** insito nell'operare **senza** le misure necessarie per prevenire disastri, o infortuni sul lavoro, **qualunque ne sia la ragione** e anche se l'agente risulta mosso dall'intento di ridurre i costi dell'opera e magari speri che il disastro o l'infortunio non si verifichi"

Cass. Sez. IV Penale
Sent. 8 novembre 1993 n. 10048

Lo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n.300)

Richiami:

Art. 9: Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori

- I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, **hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca**, l'elaborazione e l'attuazione di tutte quelle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 451 c.p.: Omissione colposa di cautele antinfortunistiche

"Chiunque, per colpa, **omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio**, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa (…)"

Giurisprudenza sull'art. 451

- La condotta punibile è anche soltanto quella che consiste nella **omessa collocazione ovvero nella rimozione ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi** predisposti alla estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone …
- Ne consegue che **non** si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare."

Cass. Sez. VI Penale Sent. 12 dicembre 1995 n. 2720

Esempi di violazione dell’art. 451 nella scuola



Esempi di violazione dell’art. 451 nella scuola



Direttive Europee

- Tra la fine del 1989 ed il 1990 l'Unione Europea emana le prime direttive di carattere sociale che riguardano la tutela e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Le direttive vengono recepite nell'ordinamento nazionale attraverso decreti legislativi

Recepimento direttive:

D.Lgs 626/94, D.Lgs 493/96, D.Lgs 494/96,

da ultimo D.Lgs 81/2008

GLI ORGANI DI CONTROLLO E DI RIFERIMENTO

ASL

ISPETTORATO DEL LAVORO

VIGILI DEL FUOCO

ISPESL (INAIL)

(legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL)

ORGANI DI CONTROLLO

ASL: Salute e sicurezza in tutti i Luoghi di Lavoro

MINISTERO DEL LAVORO:
Salute e Sicurezza in edilizia + contrasto al lavoro irregolare

VVF: per specifiche competenze

ISPESL: Organo tecnico-scientifico nel settore ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza (dal 2010 INAIL)

La Riforma Sanitaria (Legge 23 dicembre 1978, n. 833)

Richiami:

- **Servizio Sanitario Nazionale**

La legge definisce due concetti base:

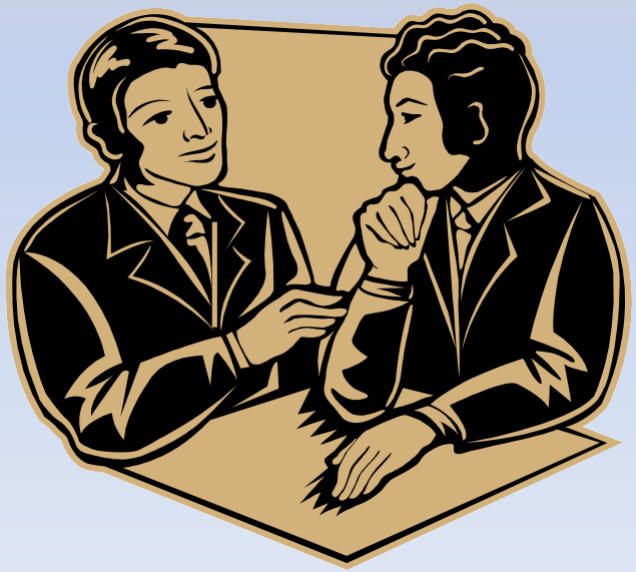
- **unitarietà** del sistema ambiente di vita e di lavoro;
- **concentrazione di ogni sforzo sulla prevenzione,** anche attraverso la predisposizione di un sistema informativo.

- La legge attribuisce alle **ASL le competenze in materia di igiene e medicina del lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.**
- Le ASL svolgono **attività di prevenzione** organizzando appositi servizi e presidi di prevenzione.

ARTE DI ASCOLTARE E MONDI POSSIBILI
Come si esce dalle cornici di cui siamo parte

Tutti noi mettiamo in pratica esperienze di osservazione guidata dall'ascolto attivo.

Lo scopo di questi suggerimenti alla riflessione è di renderci consapevoli di cosa facciamo quando ci riusciamo, in modo da permetterci di **riflettere su queste dinamiche** e darci la possibilità di **metterle in atto sistematicamente e volontariamente ogniqualvolta lo riteniamo necessario.**



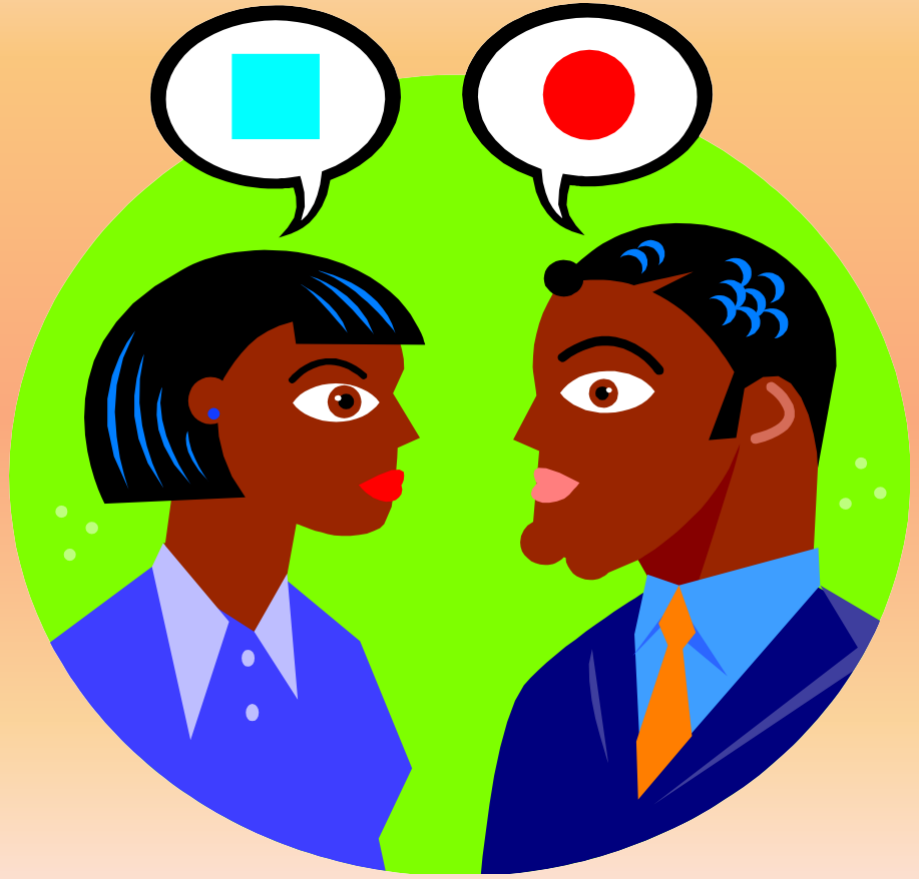
La comunicazione

Le "Sette Regole dell'Arte di Ascoltare" (Marianella Sclavi - 2003)

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca



2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista



3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva



4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e analogico.



5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze



6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione interpersonale. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti



7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica
Ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.




Grazie per
l'attenzione